

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BENAZZO

Seduta del 16/06/2020

FATTO

Il cliente ha affermato di aver stipulato un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente dopo 52 rate su 120, senza tuttavia aver ricevuto l'integrale retrocessione, da parte dell'intermediario, degli oneri non maturati. In sede di ricorso all'ABF, ha pertanto chiesto la retrocessione di complessivi Euro 2.073,62.

Con le controdeduzioni, l'intermediario argomenta che:

- il contratto controverso veniva estinto anticipatamente, alla scadenza della rata n. 52. In tale sede, restituiva € 45,53 a titolo di ratei non maturati;
- con riferimento alle richieste formulate da parte avversa, quanto agli oneri erariali ed alle spese postali e di notifica, tali spese sono state corrisposte dall'intermediario a terzi.
- quanto alle commissioni di intermediazione, sono state trattenute al momento dell'erogazione per poi remunerare l'attività del mediatore prodromica alla conclusione del finanziamento e, come tali, non sono restituibili. A comprova dell'effettivo versamento degli importi di tale commissione all'intermediario intervenuto, allega la fattura emessa dall'intermediario del credito e la contabile di bonifico disposta dalla banca;
- in merito alle commissioni di gestione, in sede di conteggio estintivo sono stati già restituiti a tale titolo € 45,33 secondo il criterio IAS39. Con l'intenzione di andare incontro alle esigenze della Cliente rinnova, così come già offerto in sede di risposta al reclamo, la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 190,97;



- per quel che concerne le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria, le stesse non sono rimborsabili in quanto afferenti rispettivamente all'attività di attivazione ed all'istruttoria del prestito;

Eccepisce altresì che, in merito alla cogenza della sentenza della Corte di Giustizia n. C-383/18, invocata dalla cliente, per ragioni connesse all'efficacia *erga omnes* della stessa, nonché per il fatto che le pronunce della stessa non possono dispiegare i loro effetti su rapporti sorti in epoca precedente alla Decisione stessa e che siano già "esauriti". Cita a sostegno Tribunale di Napoli n. 10489/2019 e Tribunale di Monza n. 2573/19. Afferma inoltre: *"La citata sentenza ha statuito che: "[...] l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE [...] deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore [...]"*.

Orbene, analizzando la motivazione sottesa alla decisione europea, si evidenzia come la stessa non abbia riconosciuto la rimborsabilità di tutti i costi connessi al finanziamento, ma abbia confermato quanto già statuito dalla giurisprudenza (sia nazionale che arbitrale) e confermato dagli orientamenti dell'Organo di Vigilanza, sancendo il diritto del consumatore al rimborso di quei costi la cui natura sia ontologicamente "recurring" e che la banca abbia invece – erroneamente – qualificato ed indicato come costi non ripetibili".

Chiede quindi che il ricorso venga rigettato, tenuto conto di quanto già rimborsato ovvero, in subordine, circoscrivere l'importo a quanto offerto in sede di reclamo, pari a Euro 190,97 ovvero, in via di ulteriore subordine, decurtare quanto già rimborsato per Euro 45,33.

In sede di repliche, parte ricorrente, dopo aver richiamato le posizioni già espresse nel ricorso, rinvia alla pronuncia del Coordinamento n. 26525/19, che ha riconosciuto il diritto al rimborso anche degli oneri *up front* anticipatamente corrisposti e non maturati.

In proposito, afferma la possibile natura *up front* delle spese di istruttoria (non richieste con il presente ricorso), in quanto relative ad attività preliminari alla concessione del prestito e ribadisce, invece, la natura recurring degli altri oneri di cui chiede la restituzione.

Cita altresì precedenti decisioni dei Collegi a conferma delle proprie richieste.

Conclude, quindi, riformulando le proprie domande con articolazione della seguente domanda in via subordinata: *"nella denegata ipotesi in cui l'istanza formulata in via principale non venisse accolta, si chiede che l'adito Arbitro voglia provvedere a ricalcolare l'importo dovuto al ricorrente, quale rimborso delle "Commissioni Bancarie", delle "Commissioni Intermediario" e delle "Polizza Importo Unico", condannando l'intermediario al pagamento di quanto dovuto, con rigetto della domanda avanzata dall'intermediario stesso.*

Con controrepliche, l'intermediario, in via preliminare, eccepisce per la prima volta che il ricorso risulta presentato contro altra società del gruppo e chiede ne venga dichiarata l'inammissibilità.

Nel merito, insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nelle controdeduzioni.

DIRITTO

In via preliminare, si rileva che l'intermediario eccepisce per la prima volta in sede di controrepliche che il ricorso risulta presentato contro altra società del gruppo e chiede ne venga dichiarata l'inammissibilità.

Si fa presente che, sebbene il contratto di finanziamento oggetto del ricorso e la restante documentazione allegata siano riferibili univocamente all'intermediario qui indicato, nel modulo del ricorso parte ricorrente si era rivolta ad altra società facente parte del medesimo gruppo. Tuttavia, a seguito di espressa richiesta della segreteria tecnica in



sede di valutazione preliminare, la parte ricorrente aveva precisato di indirizzare la presente azione nei confronti della banca costituita.

Pertanto, si ha motivo per rigettare siffatta eccezione.

Venendo ora al merito della questione, il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione e della pensione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *“a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*; inoltre *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, alcuni costi contrattuali accessori sono da considerarsi *recurring*, mentre altri sono da considerarsi *up front*.

Con il che, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 9.678,60	Tasso di interesse annuale	5,70%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	106,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	56,67%
Data di inizio del prestito	01/04/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	34,87%

rate pagate	52	rate residue	68	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione di attivazione (B)				381,60	Recurring	56,67%	216,24		216,24
Commissioni di intermediazione (G)				1.679,04	Upfront	34,87%	585,53		585,53
								TOTALE:	801,77

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

La cifra sopra indicata non corrisponde a quanto richiesto dalla parte ricorrente (€ 2.073,72), che calcola tutte le commissioni di intermediazione da retrocedere con il criterio pro rata temporis ed include nella richiesta anche i premi assicurativi di cui non vi è evidenza in contratto dell'addebito a carico della parte ricorrente stessa, né del relativo importo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 801,77.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA